

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1150 del 07/03/2017
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI SOSTANZIALI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE:VALSAMOGGIA (Località Monteveglio) TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA ROSSI BERNARDO CODICE PRATICA: BO03A0037/06RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1207 del 07/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno sette MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI SOSTANZIALI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: VALSAMOGGIA (Località Monteveglio)

TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA ROSSI BERNARDO

CODICE PRATICA: BO03A0037/06RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del

DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista l'istanza assunta agli atti il 07/03/2006 con il n.22930, presentata da **ROSSI BERNARDO** C.F. RSSBNR56M03A944Y

residente in comune di Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio - in via Matilde Di Canossa n.2, con la quale viene richiesto il rinnovo, con varianti sostanziali, della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Samoggia in località Monteveglio-Colombaia del comune di Valsamoggia(BO), rilasciata con determinazione n.9639 del 14/07/2004, con scadenza 31 dicembre 2005 (procedimento BO03A0037/06RN01).

Richiamata la determinazione n.9639 del 14/07/2004 di concessione al prelievo di acqua pubblica dal Torrente Samoggia, in comune di Monteveglio, con una portata massima di 7 l/s, per un volume annuo di mc 1.134, mediante una pompa mobile di Cv.75 con tubo di pescaggio del diametro di mm.100, per irrigare un terreno della superficie totale di Ha.2.00.00, nell'arco dell'anno, nel periodo da maggio a settembre, mediante un impianto d'irrigazione "a goccia".

Vista la successiva integrazione protocollata agli atti in data 10/11/2014 con il n.420747, con la quale vengono aggiornati e rettificati i dati relativi alla **portata massima pari a 10 l/s, al volume annuo pari a 5.800 mc.** ed alla **superficie da irrigare pari ad Ha.3.00.00.**

Considerato che l'istanza è assoggettata al procedimento di **rinnovo di concessione** con varianti sostanziali ai sensi dell'art. 31, comma 1, del RR 41/2001 ed è soggetta alla disciplina prevista per il rilascio di nuova concessione previsto dal Titolo II del RR 41/2001.

Considerato che la derivazione in oggetto è ubicata all'interno dell'area di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (IT4050016) della Rete Natura 2000 denominata "Abbazia di Monteveglio".

Dato atto che i dati contenuti nella domanda sono stati pubblicati mediante avviso sul **B.U.R.E.R.T.** Fascicolo n. 281 del 21/09/2016 e che nei termini previsti dallo stesso non sono state presentate opposizioni né osservazioni.

Dato atto che è stato acquisito il parere dell'**Autorità di Bacino del fiume Reno** con nota Prot. n.895117 del 31/12/2015, che si intende espresso in senso favorevole, a condizione che sia previsto:

- in 5.800 mc/anno il volume d'acqua derivabile dal torrente;
- la riduzione della portata massima di prelievo della pompa a 5 l/s, anziché agli attuali 10 l/s, in considerazione delle

limitate portate del Torrente Samoggia durante il periodo estivo e dei prelievi già esistenti;

- la messa in opera del sistema di pescaggio dal Torrente Samoggia da maggio a settembre con rimozione dal corso d'acqua della parte terminale delle apparecchiature di prelievo nel periodo successivo;

- che non venga modificato il profilo di fondo del fiume (con buche, paratie, deviazioni del flusso delle acque, ecc.).

Dato atto che è stato acquisito il parere dell'**Ente Città Metropolitana Di Bologna** con nota Prot. n.0075404 del 08/02/2016, che si intende espresso in senso favorevole.

Dato atto che è stato acquisito il nulla-osta relativo alla derivazione in oggetto da parte **dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale** con nota Prot. n.0261756 del 13/04/2016, che si intende espresso in senso favorevole, a condizione che:

- in corrispondenza dell'impianto di sollevamento (in uno o più punti) **dovrà essere installato un contatore misuratore;** l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail biodiversita@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno.

- per quanto riguarda il prelievo in alveo, effettuato mediante pompa mobile, **deve essere escluso**, dei tre punti di prelievo proposti, **il punto n.2, localizzato sulla sponda sinistra del Torrente Samoggia al Foglio 3 antistante il Mappale 29, con la seguente motivazione:** tale prelievo risulta attualmente ad una certa distanza dalle colture in quanto il Samoggia scorre nel settore orientale dell'alveo attivo; questo fatto determina la necessità di installare le tubature e la pompa sul greto, con continuo disturbo dell'area, pertanto, dal punto di vista naturalistico, il prelievo in tale tratto risulta particolarmente problematico.

considerato che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/215, il prelievo avviene lungo la sponda sinistra del corpo idrico fluviale "torrente Samoggia" nel tratto denominato 061500000000 4 ER, con stato ecologico scarso, in condizioni di stress quantitativo assente;

- in analogia con quanto previsto nella Direttiva "valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), l'impatto della derivazione richiesta è lieve, fermo restando l'obbligo di rispettare il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato ai sensi dell'allegato D della DGR 2067/2015;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo con varianti sostanziali della concessione richiesta, alle condizioni indicate nel disciplinare allegato al presente atto, di cui, in particolare:

- **variazione in aumento del volume annuo: da 1.134 a 5.800 mc e riduzione della portata massima a 5 l/s;**

- **prelievo effettuabile soltanto dai punti presa: 1** in sponda sinistra del Torrente al Foglio 3 antistante il Mappale 16 e **3** in sponda sinistra al Foglio 3 antistante il Mappale 57 da effettuare in alternanza e mai in concomitanza;

- installazione di **contatori per la misura dei volumi** complessivi prelevati;

- **rispetto del DMV estivo di 110 l/s, invernale di 160 l/s;**

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola a bocca tassata*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a1) della L.R. n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad € 76,00 e per la variante pari ad € 88,00;

- dei canoni di concessione 2005-2017 per un importo complessivo di € 114,80;

- del deposito cauzionale, con versamento di € 198,35 a saldo di quanto già versato di € 51,65, per un importo minimo previsto di € 250,00.

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare a ROSSI BERNARDO C.F. RSSBNR56M03A944Y residente in comune di Valsamoggia (BO) - Località Monteveglia - in via Matilde Di Canossa n.2, **il rinnovo, con varianti sostanziali, della concessione rilasciata con determinazione n.9639 del 14/07/2004, di derivazione di acqua pubblica** superficiale dal Torrente Samoggia, in comune di Valsamoggia (BO), in due punti catastalmente localizzati in comune di Valsamoggia al Foglio 3 antistante il Mappale 16 per il punto 1 e al Foglio 3 antistante il Mappale 57 per il punto 3, alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima non superiore a 5 l/s, una portata media di 0,18 l/s e un volume annuo di mc. 5.800 **per uso irrigazione agricola;**

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata,** ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **fino alla data 31/12/2026.** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare il disciplinare d'uso della concessione, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, contenente le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

3) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con determinazione n.9639 del 14/07/2004 e dalla presentazione della relativa domanda di rinnovo, il Concessionario ha corrisposto i canoni pregressi 2005-2016, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del RR 41/2001 e calcolati applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa;

4) di fissare l'importo del canone annuale 2017 in € 23,20=, calcolato applicando l'art. 152 della LR 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e da versarsi anticipatamente al ritiro del presente atto;

5) di stabilire che, ai sensi della LR n. 2/2015 i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite

bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- **trasmettere alla Struttura SAC-ARPAE di Bologna** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di fissare l'importo della cauzione in € 250,00= da versarsi anticipatamente al ritiro del presente atto;

8) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Samoggia in comune di Valsamoggia (BO) ad **uso irrigazione agricola**, rilasciata a **ROSSI BERNARDO** C.F. RSSBNR56M03A944Y residente in comune di Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio - in via Matilde Di Canossa 2.

Art. 1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo.

A) Il prelievo avviene lungo la sponda sinistra del corpo idrico fluviale "torrente Samoggia" nel tratto denominato 061500000000 4 ER, ai sensi della DGR n. 2067/2015, in comune di Valsamoggia (località Monteveglio), nei seguenti punti:

- **Punto 1**, ubicato sul terreno di proprietà demaniale al Foglio 3 antistante il Mappale 16, con le coordinate geografiche UTMER: X:666.369 e Y:928.566;

- **Punto 3**, ubicato sul terreno di proprietà demaniale al Foglio 3 antistante il Mappale 57, con le coordinate geografiche UTMER: X:666.354 e Y:928.188,

B) Il prelievo può essere effettuato con una portata massima non superiore a 5 l/s, per un volume annuo massimo complessivo derivabile dai due punti di 5800 mc. **Il prelievo dovrà essere esercitato nell'arco dell'anno, nel periodo da Maggio a Settembre**, con rimozione dell'opera di presa durante i rimanenti mesi; tramite i 2 punti di presa in modo alternato e mai in concomitanza.

C) il prelievo avviene mediante una motopompa mobile, con una portata massima non superiore a 5 l/s e con un tubo di pescaggio del diametro di mm 100.

D) la risorsa derivata è utilizzata per irrigare tre ettari di terreni, mediante un sistema di irrigazione a "goccia". Tale uso è assimilabile a quello di *irrigazione agricola a bocca tassata*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della LR n. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso della Struttura sono causa di decadenza della concessione.**

Art.3

Prescrizioni, clausole e condizioni particolari di concessione

La concessione può essere esercitata a condizione che a valle dei punti di presa sia sempre garantito nel corpo idrico un **DMV** per il periodo estivo (maggio-settembre) di 110 l/s, e per il restante periodo (ottobre-aprile) di 160 l/s, ai sensi dell'Allegato D della DGR 2067/2015.

In corrispondenza dell'impianto di sollevamento **dovrà essere installato un contatore dei volumi derivati**; l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente **all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale** (anche via mail biodiversita@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno e per conoscenza a questa Struttura.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, non appena questo gli venga consegnato o trasmesso dalla Struttura concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Nell'esercizio del prelievo **è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua** escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del R.D. n° 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni della Struttura, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo;

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere:

- a propria cura e spese, alla **installazione di** idoneo e tarato **strumento** per la misurazione della quantità d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

- **alla turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può**

continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della Struttura.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione **potrà essere ricalcolato** ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.9 Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto **ROSSI BERNARDO** C.F. RSSBNR56M03A944Y residente in comune di Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio - in via Matilde Di Canossa n.2, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma del concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.